

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5373

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SINISCALCO)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**(MATTEOLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio,  
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

*Presentato il 22 ottobre 2004*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione europea sul paesaggio, elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, costituisce il risultato di un ampio dibattito e di un costante confronto fra quaranta Stati europei, svoltosi a partire dal 1994, ed originato dalla risoluzione n. 256 della Conferenza permanente dei poteri locali e

regionali dell'Europa con la quale si invitava il Congresso dei poteri locali e regionali ad elaborare, sulla base della Carta del Paesaggio Mediterraneo, adottata a Siviglia dalla Regione Andalusia (Spagna), dalla Regione Linguadoca-Rossiglione (Francia) e dalla Toscana (Italia), una Convenzione quadro sulla gestione e la

protezione del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa.

Sulla base di tali raccomandazioni e di una domanda sociale crescente, il Congresso dei poteri locali e regionali decise di elaborare un progetto di Convenzione europea sul paesaggio, istituendo un Gruppo di lavoro *ad hoc*, costituito dalle rappresentanze di molteplici Istituzioni internazionali, nazionali e regionali.

Il testo della Convenzione, elaborato da tale Gruppo di lavoro, fu quindi approvato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 ed aperto alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000.

La Convenzione, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e all'adesione della Comunità europea e degli Stati europei non membri, è stata firmata da 29 Stati e ratificata da 14, entrando in vigore il 1° marzo 2004.

La Convenzione mira ad incoraggiare le Autorità pubbliche ad adottare a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale delle politiche e delle misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo dei paesaggi europei, prendendo in considerazione tutti i paesaggi, straordinari ed ordinari, che determinano la qualità della vita delle popolazioni. Il testo prevede una trattazione attenta del paesaggio con l'assunzione di misure adeguate alla conservazione, protezione, gestione e miglioramento delle risorse.

La Convenzione propone misure a livello nazionale ed internazionale, volte a formulare delle « politiche del paesaggio » e ad incoraggiare l'interazione tra le Autorità locali e centrali così come la cooperazione transfrontaliera in materia di protezione dei paesaggi. Essa espone una serie di soluzioni differenti da applicare da parte degli Stati in funzione delle proprie specifiche esigenze.

L'attuazione della Convenzione sarà seguita congiuntamente dai Comitati inter-governativi del Consiglio d'Europa competenti per le tematiche culturali ed ambientali. È infine prevista l'istituzione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, da assegnare ad Autorità locali o regionali

ovvero ad organizzazioni non governative che abbiano attuato politiche o misure esemplari e durevoli volte alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi. Tale Premio, che potrà anche avere solo carattere simbolico, sarà a carico del Consiglio d'Europa, organizzazione dotata di proprie risorse finanziarie e non a carico dei singoli membri.

La Convenzione si articola nel preambolo ed in quattro capitoli: Disposizioni generali, Misure nazionali, Cooperazione europea, Clausole finali.

#### *Preambolo.*

Il Preambolo, nell'indicare la finalità di attuare uno sviluppo sostenibile che coniughi l'attività economica e la tutela del paesaggio, richiama la concezione del paesaggio come risorsa economica e sottolinea l'importanza della salvaguardia, della gestione e della pianificazione al fine di garantire alle popolazioni europee un paesaggio di qualità.

Il Capitolo I, relativo alle disposizioni generali, è suddiviso in tre articoli.

L'articolo 1 contiene la definizione generale del paesaggio, specifica le finalità della salvaguardia, della gestione, della pianificazione dei paesaggi, configurando quindi la politica del paesaggio quale insieme dei principi, delle strategie e degli orientamenti che consentono alle Autorità pubbliche di adottare misure specifiche, idonee appunto a raggiungere tali finalità.

L'elemento che appare più rilevante è la concezione del paesaggio quale « parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ». La definizione è speculare al disposto dell'articolo 2 che rende applicabile la Convenzione « a tutto il territorio delle Parti » contemplando sia i « paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati ». Le due disposizioni manifestano quindi una con-

cezione, per così dire, globale del paesaggio che impegna i Paesi firmatari ad intraprendere azioni efficaci per la tutela di tutto il loro territorio, dalle zone di grande pregio fino a quelle degradate.

L'articolo 2 riguarda l'applicazione all'intero territorio e la distinzione operata tra le diverse tipologie di paesaggi, cioè di differenti ambiti territoriali. Appare rilevante l'applicazione della Convenzione agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, i paesaggi terrestri, le acque interne e marine.

Nell'articolo 3 vengono ribadite le finalità della Convenzione.

Il Capitolo II è suddiviso negli articoli 4, 5 e 6 e prende in esame la ripartizione delle competenze, i provvedimenti generali e le misure specifiche. In particolare:

l'articolo 4 prevede che ogni Parte applichi la Convenzione senza derogare le disposizioni della stessa, bensì in armonia con le proprie politiche ed in conformità con i propri principi costituzionali;

l'articolo 5 dispone che ogni Parte si impegni al riconoscimento giuridico del paesaggio quale componente essenziale della vita delle popolazioni ed espressione delle diversità di un comune patrimonio. Le politiche paesaggistiche dovranno essere definite con le finalità della salvaguardia, della gestione e della pianificazione richiamate nei principi generali e tramite l'adozione delle misure che vengono indicate nell'articolo 6. Il paesaggio dovrà essere contemplato in tutte le politiche del territorio, ma anche in quelle a carattere sociale, culturale, economico. La Convenzione dispone che la definizione e la realizzazione delle politiche paesaggistiche avvengano tramite il concorso di tutte le Autorità ed i soggetti coinvolti, ivi compreso quello pubblico, verso il quale si devono dunque attivare forme partecipative;

l'articolo 6 individua quali misure ogni Parte debba adottare per raggiungere gli scopi ai quali si ispira la Convenzione.

Prima di tutto viene indicata la sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati verso il valore del paesaggio e della sua trasformazione. Complementare a questa misura vi è quella della formazione di specialisti del settore e dei professionisti pubblici e privati che ad ogni titolo operano sul paesaggio e della educazione nell'ambito scolastico ed universitario, tramite programmi mirati alla conoscenza delle caratteristiche del paesaggio e delle questioni ad esso attinenti. Questi compiti sono, peraltro, già previsti dall'articolo 132 del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Capitolo III, « Cooperazione europea », è ripartito in:

articoli 7 e 8 che dispongono la cooperazione dei diversi Paesi aderenti alla Convenzione, sia per l'inclusione nei programmi internazionali delle considerazioni relative al paesaggio, sia nello scambio reciproco e nella raccolta delle esperienze di ricerca e di attività inerenti al paesaggio;

articolo 9 che impegna le Parti ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera anche attraverso l'elaborazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio;

articolo 10 che dispone che i Comitati di esperti controllino l'applicazione della Convenzione;

articolo 11 che regola l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, che può essere attribuito agli Enti locali e regionali che abbiano attuato un'efficace politica del paesaggio, ma anche ad organizzazioni non governative che abbiano fornito un apporto rilevante alla sua salvaguardia, gestione o pianificazione.

Viene quindi introdotta una concezione premiale rispetto alla politica complessiva del paesaggio che ne riconosce la centralità ed il rilievo.

A tale proposito si precisa che l'eventuale onere di tale Premio, che potrebbe anche avere solo carattere simbolico, sarà a carico del bilancio del Consiglio d'Europa, organizzazione dotata di proprie risorse finanziarie e non dei singoli Stati membri.

Il Capitolo IV riguarda le « Clausole finali », così indicate:

l'articolo 12 prevede l'applicabilità delle disposizioni eventualmente più tutelative in materia di paesaggio già contenute in altri strumenti nazionali o internazionali;

gli articoli 13 e 14 prevedono le modalità di ratifica e di adesione alla Convenzione;

l'articolo 15 prevede che ogni Paese firmatario indichi il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione, designazione successivamente estendibile o revocabile. Ciò potrebbe consentire una scelta di applicazione parziale al fine di sperimentare l'applicabilità a territori specifici, ovvero l'applicabilità a territori con particolari caratteristiche o di particolare valenza;

gli articoli 16 e 17 dispongono in ordine alla denuncia della Convenzione ed alle modalità di presentazione degli emendamenti;

l'articolo 18 dispone in merito alle notifiche.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo*

L'Italia ha svolto un ruolo fondamentale nel negoziato che ha portato alla stesura del testo della Convenzione europea sul paesaggio, sia nelle scelte delle tematiche che nell'elaborazione stessa del testo.

La Convenzione firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, è entrata in vigore il 1° marzo 2004.

Il provvedimento di ratifica è necessario per confermare l'impegno italiano in un settore nel quale l'Italia può oggettivamente vantare un patrimonio di assoluto rilievo mondiale e la cui tutela è tra i principi fondamentali della Carta costituzionale.

*B) Analisi del quadro normativo.*

Il quadro normativo di riferimento in ambito internazionale è citato nel preambolo della Convenzione, in particolare vengono richiamate quali presupposti giuridici: la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico, fatta a Granada il 3 ottobre 1985 (ratificata dall'Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 93), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992, e la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972 (ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184).

Per quanto riguarda la normativa italiana, l'adozione della Convenzione, ancorché non ratificata, si è rilevata incidente sulla successiva stesura del Codice dei beni culturali e del paesaggio, denominato di seguito « Codice », di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 1 del Capitolo I della Convenzione, « Disposizioni generali », indica la definizione generale del paesaggio, specifica le finalità della salvaguardia, della gestione, della pianificazione dei paesaggi, configurando quindi la politica del paesaggio quale insieme dei principi, delle strategie e degli orientamenti che consentono alle Autorità pubbliche di adottare misure specifiche, idonee appunto a raggiungere tali finalità.

L'elemento più rilevante rispetto alla normativa italiana è la concezione del paesaggio quale « parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ». La definizione è speculare al disposto dell'articolo 2 che rende applicabile la Convenzione « a tutto il territorio delle Parti » contemplando sia « i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati ». Le due disposizioni manifestano quindi una concezione, per così dire, « globale » del paesaggio che

impegna i Paesi firmatari ad intraprendere azioni efficaci per la tutela di tutto il loro territorio dalle zone di grande pregio fino a quelle degradate.

L'adesione alla Convenzione europea ha determinato, di conseguenza, la necessità di una nuova definizione del paesaggio. L'articolo 2 del Codice, recita quindi al comma 1: « 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici »; ed al comma 3: « 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge ».

Nell'articolo 131, comma 1, sempre del citato Codice viene, inoltre, definito il paesaggio quale « parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni ».

Le descritte disposizioni della Convenzione hanno comportato anche la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 149 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999: la pianificazione prima indicata quale obbligatoria per i beni e le aree tutelati *ope legis* e facoltativa per le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento, è ora estesa a tutto il territorio nazionale dal dettato dell'articolo 135 del Codice. Un'attività così complessa deve avere quali presupposti normativi:

l'introduzione di disposizioni che individuino i differenti ambiti territoriali: da quelli che possiedono un pregio paesistico di notevole rilievo fino a quelli, invece, degradati che quindi necessitino di interventi di riqualificazione;

il riordino di tutte le disposizioni che attengono ai diversi strumenti pianificatori, costituendo tra gli strumenti rapporti gerarchici che garantiscano il rispetto della Convenzione;

l'introduzione di disposizioni che privilegino la copianificazione fra le diverse Amministrazioni pubbliche che vengano individuate quali responsabili della salvaguardia e della gestione del paesaggio.

Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale devono, infatti, esse prescelte in conformità ai principi enunciati dalla Convenzione. D'altra parte è bene rilevare come modifiche normative così orientate si pongano in linea con l'orientamento della Corte costituzionale che in numerose sentenze ha affermato che la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali « (...) è affidata, secondo la nostra Costituzione, a un sistema di intervento pubblico basato su un concorso di competenze statali con quelle regionali ».

Il Codice ha pertanto delineato i contenuti del piano paesaggistico nell'articolo 143, introducendo l'obbligo di individuare con tale strumento gli ambiti paesaggistici ed i relativi obiettivi di qualità paesaggistica.

Per costruire un efficace rapporto fra gli strumenti pianificatori lo stesso articolo 143, comma 3, lettera *b*), prevede la comparazione del piano paesaggistico con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo. Il comma 3 dell'articolo 145 afferma che

per quanto attiene alla tutela del paesaggio, il piano paesaggistico è prevalente sugli altri atti di pianificazione.

Sempre l'articolo 143, al comma 10, introduce la facoltà per le regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. La stessa previsione è contenuta nel comma 3 dell'articolo 156 relativo alla verifica e adeguamento dei piani paesaggistici alle disposizioni del Codice.

L'articolo 1 della Convenzione individua poi le tre linee di azione nei confronti del paesaggio così definite: « la salvaguardia dei paesaggi », « la gestione dei paesaggi » e la « pianificazione dei paesaggi ».

Per quanto riguarda la « salvaguardia » il Codice ha introdotto una tutela qualificata, disponendo all'articolo 138, comma 2, che le proposte e quindi i provvedimenti di vincolo contengano la specifica disciplina di tutela e valorizzazione.

In merito alla « gestione » si osserva come il concetto di sviluppo sostenibile costituisca per la Convenzione la prospettiva generale delle azioni mirate a garantire il governo del paesaggio. La finalità è quella di armonizzare le trasformazioni provocate « dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali ». Questo elemento va raffrontato con il dettato dell'articolo 9 della Costituzione che, riconoscendo il paesaggio come bene costituzionalmente protetto, attribuisce allo stesso una primarietà che andrebbe invece coniugata con la concezione per così dire socio-economica manifestata dalla Convenzione, e con il diritto vigente che, in adesione al dettato costituzionale, ha affermato la primarietà del paesaggio insuscettibile di subordinazione a qualsiasi altro interesse pubblico o privato.

Il Codice ha pertanto introdotto il concetto di sviluppo sostenibile:

nel comma 2 dell'articolo 132 quale prospettiva in relazione agli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori;

nel comma 2 dell'articolo 135 in riferimento alle trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione, gli interventi di valorizzazione;

nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 143 ancora in relazione al corretto inserimento degli interventi di trasformazione.

Il concetto di pianificazione introdotto dalla lettera f dell'articolo 1 della Convenzione ha determinato la necessità nel Codice di attribuire alla pianificazione territoriale funzioni ulteriori che saranno peraltro susseguenti ad un'attività che contempra l'intero territorio, ivi compresi quegli ambiti che necessitano di un efficace ripristino (articolo 143).

Per quanto riguarda il riconoscimento giuridico del paesaggio quale componente essenziale della vita delle popolazioni ed espressione delle diversità di un comune patrimonio, previsto dall'articolo 5 della Convenzione, in applicazione del Codice le politiche paesaggistiche verranno definite con le finalità della salvaguardia, della gestione e della pianificazione richiamate nei principi generali e tramite l'adozione delle misure che vengono indicate nell'articolo 6 della Convenzione. Il paesaggio sarà contemplato in tutte le politiche del territorio,

anche in quelle a carattere sociale, culturale, economico. La Convenzione dispone che la definizione e la realizzazione delle politiche paesaggistiche avvengano tramite il concorso di tutte le Autorità ed i soggetti coinvolti, ivi compreso il pubblico verso il quale si devono quindi attivare forme partecipative. Questo ultimo elemento già trovava riscontro nel sistema normativo italiano nei principi di partecipazione stabiliti dalla legge n. 241 del 1990, rispetto ai quali devono essere prescelte procedure che consentano di definire politiche largamente condivise dalla pluralità di soggetti coinvolti, inclusi gli abitanti del territorio preso in esame. Ora il Codice, all'articolo 132, comma 1, ha stabilito la cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche nella definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. La realizzazione di tali politiche assume la forma di cogestione del paesaggio.

L'articolo 6 della Convenzione « Misure specifiche » individua quali misure ogni Parte debba adottare per raggiungere gli scopi ai quali si ispira la Convenzione. Prima di tutto viene indicata la « sensibilizzazione » dei soggetti pubblici e privati verso il valore del paesaggio e della sua trasformazione. Complementare a questa misura c'è la formazione di specialisti del settore e dei professionisti pubblici e privati che ad ogni titolo operano sul paesaggio e l'educazione, nell'ambito scolastico ed universitario, tramite programmi mirati alla conoscenza delle caratteristiche del paesaggio e delle questioni ad esso attinenti. In tale senso il Codice ha previsto all'articolo 132, comma 3, che le amministrazioni pubbliche intraprendano attività di formazione e di educazione.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 6, lettera B, punto a, della Convenzione, riguardante « la formazione di specialisti nel settore della coscienza e dell'intervento sui paesaggi », tali attività fanno parte dei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e quindi non costituiscono oneri aggiuntivi al bilancio. Parimenti, per quanto riguarda l'articolo 6, lettera B, punti b e c, le misure previste dalla Convenzione rientrano nei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, il MIUR, nel corso del 2002 ha già stipulato due protocolli d'intesa in materia. Il primo, sottoscritto in data 15 novembre 2002, ha coinvolto il Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC) ed è finalizzato alla promozione di un'attività di ricerca-azione su temi quali la didattica del territorio e la collaborazione nel campo della formazione del personale scolastico. Il secondo è stato stipulato con Legambiente il 23 dicembre 2002, al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a studenti e insegnanti sulla sostenibilità ambientale, avviare percorsi di formazione e aggiornamento su tematiche ambientali e sviluppare attività di ricerca e sperimentazione sui predetti temi.

L'articolo prevede quindi l'identificazione dei paesaggi e la valutazione delle loro trasformazioni, misura da attuare anche attraverso lo scambio di esperienze e metodologie tra le Parti. La previsione va raffrontata con il dettato dell'articolo 156, comma 2, del Codice, che



prevede uno schema generale di convenzione fra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni nel quale vengano stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni tutelati, da attuare in collaborazione fra Ministero stesso e regioni che devono predisporre tecniche di rappresentazione e sistemi informatici omogenei fra di loro.

Le ultime due misure previste sono quella della scelta di obiettivi di qualità paesaggistica rispetto ai diversi ambiti individuati e quella dell'attivazione dei differenti strumenti di intervento, elementi questi introdotti nell'articolo 143 del Codice.

Per quanto riguarda l'istituzione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, si precisa, infine, che l'eventuale onere di tale Premio, che potrebbe anche avere solo carattere simbolico, sarà a carico del bilancio del Consiglio d'Europa, organizzazione dotata di proprie risorse finanziarie e non dei singoli Stati membri.

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La Convenzione è conforme alla disciplina comunitaria.

*D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.*

L'esame della Convenzione, in rapporto alla normativa italiana attualmente vigente in materia di beni paesistico-ambientali, non può prescindere dal considerare il riparto di competenze indicato dal vigente articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il secondo comma, lettera s), del citato articolo 117 ha riservato la materia della « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » alla legislazione esclusiva dello Stato. In merito, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito come nell'ambito della tutela dell'ambiente rientri anche quella del paesaggio e come la titolarità da parte dello Stato dei valori del paesaggio « comporta che la materia, pur se evolvesse nel senso della riduzione dei poteri statali, non potrebbe caratterizzarsi per il loro trasferimento » (Adunanza plenaria 9/2001).

Pertanto, in attesa della ratifica della Convenzione, è stato ritenuto necessario concordare le forme di attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle regioni affinché fossero conformi alla Convenzione ed alla normativa vigente in materia di paesaggio, onde orientare la pianificazione paesistica ed attivare processi di collaborazione fra le pubbliche amministrazioni aventi competenza istituzionale in materia di tutela e di valorizzazione paesistica.

In data 19 aprile 2001 è stato a tale fine firmato un Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, che prevede che tali Amministrazioni, sino all'approvazione della legge di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio, si attengano ai principi della Convenzione stessa nella definizione, tutela e valorizzazione del paesaggio italiano.

Nell'Accordo, il richiamo alla Convenzione non è formale, ma sostanziale: ciò è evidente nell'enunciazione del ruolo di pubblico interesse del paesaggio nei settori culturali, ecologici, ambientali e sociali, ma anche nella configurazione del paesaggio stesso come risorsa per l'economia e l'occupazione, nella ricerca di misure tese a realizzare la protezione, la gestione e la sistemazione del territorio.

La visione dinamica della tutela è rinvenibile nella dichiarata finalità di obiettivi di sviluppo sostenibile, da realizzare attraverso un positivo equilibrio tra attività e protezione e nella definizione della riqualificazione e della valorizzazione del paesaggio quali obiettivi prioritari. I termini dell'Accordo attribuiscono alla pianificazione paesistica una funzione di regolamentazione degli interventi di trasformazione del territorio.

I compiti della pianificazione paesistica sono circostanziati:

nella individuazione dei valori paesistici del territorio;

nella definizione degli ambiti di tutela e valorizzazione;

nella esplicitazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle azioni di tutela e valorizzazione da realizzare per ciascuno degli ambiti.

## 2. Ulteriori elementi.

*A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente sono all'esame rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tre progetti di legge di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio: atto Senato n. 2606, di iniziativa del senatore Martone (Verdi), atto Camera n. 4010, di iniziativa dell'onorevole Realacci (Margherita), atto Camera n. 4909, di iniziativa dell'onorevole Calzolaio (DS).

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

### ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION

### Preamble

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage, and that this aim is pursued in particular through agreements in the economic and social fields;

Concerned to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious relationship between social needs, economic activity and the environment;

Noting that the landscape has an important public interest role in the cultural, ecological, environmental and social fields, and constitutes a resource favourable to economic activity and whose protection, management and planning can contribute to job creation;

Aware that the landscape contributes to the formation of local cultures and that it is a basic component of the European natural and cultural heritage, contributing to human well-being and consolidation of the European identity;

Acknowledging that the landscape is an important part of the quality of life for people everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded areas as well as in areas of high quality, in areas recognised as being of outstanding beauty as well as everyday areas;

Noting that developments in agriculture, forestry, industrial and mineral production techniques and in regional planning, town planning, transport, infrastructure, tourism and recreation and, at a more general level, changes in the world economy are in many cases accelerating the transformation of landscapes;

Wishing to respond to the public's wish to enjoy high quality landscapes and to play an active part in the development of landscapes;

Believing that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its protection, management and planning entail rights and responsibilities for everyone;

Having regard to the legal texts existing at international level in the field of protection and management of the natural and cultural heritage, regional and spatial planning, local self-government and transfrontier co-operation, in particular the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 19 September 1979), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada, 3 October 1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised) (Valletta, 16 January 1992), the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (Madrid, 21 May 1980) and its additional protocols, the European

## CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE

### Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords dans les domaines économique et social;

Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement;

Notant que le paysage participe de manière importante à l'intérêt général, sur les plans culturel, écologique, environnemental et social, et qu'il constitue une ressource favorable à l'activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement appropriés peuvent contribuer à la création d'emplois;

Conscients que le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne;

Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations: dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien;

Notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des paysages;

Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation;

Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun;

Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l'aménagement du territoire, de l'autonomie locale et de la coopération transfrontalière, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 19 septembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses proto-

Charter of Local Self-government (Strasbourg, 15 October 1985), the Convention on Biological Diversity (Rio, 5 June 1992), the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 16 November 1972), and the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice on Environmental Matters (Aarhus, 25 June 1998);

Acknowledging that the quality and diversity of European landscapes constitute a common resource, and that it is important to co-operate towards its protection, management and planning;

Wishing to provide a new instrument devoted exclusively to the protection, management and planning of all landscapes in Europe,

Have agreed as follows:

## Chapter I – General provisions

### Article 1 – Definitions

For the purposes of the Convention:

- a “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors;
- b “Landscape policy” means an expression by the competent public authorities of general principles, strategies and guidelines that permit the taking of specific measures aimed at the protection, management and planning of landscapes;
- c “Landscape quality objective” means, for a specific landscape, the formulation by the competent public authorities of the aspirations of the public with regard to the landscape features of their surroundings;
- d “Landscape protection” means actions to conserve and maintain the significant or characteristic features of a landscape, justified by its heritage value derived from its natural configuration and/or from human activity;
- e “Landscape management” means action, from a perspective of sustainable development, to ensure the regular upkeep of a landscape, so as to guide and harmonise changes which are brought about by social, economic and environmental processes;
- f “Landscape planning” means strong forward-looking action to enhance, restore or create landscapes.

### Article 2 – Scope

Subject to the provisions contained in Article 15, this Convention applies to the entire territory of the Parties and covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It includes land, inland water and marine areas. It concerns landscapes that might be considered outstanding as well as everyday or degraded landscapes.

### Article 3 – Aims

The aims of this Convention are to promote landscape protection, management and planning, and to organise European co-operation on landscape issues.

coles additionnels, la Charte européenne de l'autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la diversité biologique (Rio, 5 juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972), et la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998);

Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource commune pour la protection, la gestion et l'aménagement de laquelle il convient de coopérer;

Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages européens,

Sont convenus de ce qui suit:

## Chapitre I – Dispositions générales

### Article 1 – Définitions

Aux fins de la présente Convention:

- a «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations;
- b «Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l'aménagement du paysage;
- c «Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie;
- d «Protection des paysages» comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine;
- e «Gestion des paysages» comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales;
- f «Aménagement des paysages» comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

### Article 2 – Champ d'application

Sous réserve des dispositions de l'article 15, la présente Convention s'applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne, tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.

### Article 3 – Objectifs

La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages, et d'organiser la coopération européenne dans ce domaine.

## Chapter II – National measures

### Article 4 – Division of responsibilities

Each Party shall implement this Convention, in particular Articles 5 and 6, according to its own division of powers, in conformity with its constitutional principles and administrative arrangements, and respecting the principle of subsidiarity, taking into account the European Charter of Local Self-government. Without derogating from the provisions of this Convention, each Party shall harmonise the implementation of this Convention with its own policies.

### Article 5 – General measures

Each Party undertakes:

- a to recognise landscapes in law as an essential component of people's surroundings, an expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a foundation of their identity;
- b to establish and implement landscape policies aimed at landscape protection, management and planning through the adoption of the specific measures set out in Article 6;
- c to establish procedures for the participation of the general public, local and regional authorities, and other parties with an interest in the definition and implementation of the landscape policies mentioned in paragraph b above;
- d to integrate landscape into its regional and town planning policies and in its cultural, environmental, agricultural, social and economic policies, as well as in any other policies with possible direct or indirect impact on landscape.

### Article 6 – Specific measures

#### *A Awareness-raising*

Each Party undertakes to increase awareness among the civil society, private organisations, and public authorities of the value of landscapes, their role and changes to them.

#### *B Training and education*

Each Party undertakes to promote:

- a training for specialists in landscape appraisal and operations;
- b multidisciplinary training programmes in landscape policy, protection, management and planning, for professionals in the private and public sectors and for associations concerned;
- c school and university courses which, in the relevant subject areas, address the values attaching to landscapes and the issues raised by their protection, management and planning.

#### *C Identification and assessment*

- 1 With the active participation of the interested parties, as stipulated in Article 5.c, and with a view to improving knowledge of its landscapes, each Party undertakes:
  - a i to identify its own landscapes throughout its territory;
  - ii to analyse their characteristics and the forces and pressures transforming them;



## Chapitre II – Mesures nationales

### Article 4 – Répartition des compétences

Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du principe de subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l'autonomie locale. Sans déroger aux dispositions de la présente Convention chaque Partie met en œuvre la présente Convention en accord avec ses propres politiques.

### Article 5 – Mesures générales

Chaque Partie s'engage :

- a à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ;
- b à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières visées à l'article 6 ;
- c à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ;
- d à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.

### Article 6 – Mesures particulières

#### A Sensibilisation

Chaque Partie s'engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation.

#### B Formation et éducation

Chaque Partie s'engage à promouvoir :

- a la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages ;
- b des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l'aménagement du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux associations concernés ;
- c des enseignements scolaire et universitaire abondant, dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement.

#### C Identification et qualification

- 1 En mobilisant les acteurs concernés conformément à l'article 5.c et en vue d'une meilleure connaissance de ses paysages, chaque Partie s'engage :
  - a i à identifier ses propres paysages, sur l'ensemble de son territoire ;
  - ii à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ;

- iii to take note of changes;
  - b to assess the landscapes thus identified, taking into account the particular values assigned to them by the interested parties and the population concerned.
- 2 These identification and assessment procedures shall be guided by the exchanges of experience and methodology, organised between the Parties at European level pursuant to Article 8.

#### *D Landscape quality objectives*

Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the landscapes identified and assessed, after public consultation in accordance with Article 5.c.

#### *E Implementation*

To put landscape policies into effect, each Party undertakes to introduce instruments aimed at protecting, managing and/or planning the landscape.

### **Chapter III – European co-operation**

#### **Article 7 – International policies and programmes**

Parties undertake to co-operate in the consideration of the landscape dimension of international policies and programmes, and to recommend, where relevant, the inclusion in them of landscape considerations.

#### **Article 8 – Mutual assistance and exchange of information**

The Parties undertake to co-operate in order to enhance the effectiveness of measures taken under other articles of this Convention, and in particular:

- a to render each other technical and scientific assistance in landscape matters through the pooling and exchange of experience, and the results of research projects;
- b to promote the exchange of landscape specialists in particular for training and information purposes;
- c to exchange information on all matters covered by the provisions of the Convention.

#### **Article 9 – Transfrontier landscapes**

The Parties shall encourage transfrontier co-operation on local and regional level and, wherever necessary, prepare and implement joint landscape programmes.

#### **Article 10 – Monitoring of the implementation of the Convention**

- 1 Existing competent Committees of Experts set up under Article 17 of the Statute of the Council of Europe shall be designated by the Committee of Ministers of the Council of Europe to be responsible for monitoring the implementation of the Convention.
- 2 Following each meeting of the Committees of Experts, the Secretary General of the Council of Europe shall transmit a report on the work carried out and on the operation of the Convention to the Committee of Ministers.

- iii à en suivre les transformations ;
  - b à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et les populations concernés.
- 2 Les travaux d'identification et de qualification seront guidés par des échanges d'expériences et de méthodologies, organisés entre les Parties à l'échelle européenne en application de l'article 8.

#### *D Objectifs de qualité paysagère*

Chaque Partie s'engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après consultation du public conformément à l'article 5.c.

#### *E Mise en œuvre*

Pour mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s'engage à mettre en place des moyens d'intervention visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages.

### **Chapitre III – Coopération européenne**

#### **Article 7 – Politiques et programmes internationaux**

Les Parties s'engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incorporées.

#### **Article 8 – Assistance mutuelle et échange d'informations**

Les Parties s'engagent à coopérer pour renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux articles de la présente Convention, et en particulier :

- a à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l'échange d'expériences et de travaux de recherche en matière de paysage ;
- b à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et l'information ;
- c à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

#### **Article 9 – Paysages transfrontaliers**

Les Parties s'engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional et, au besoin, à élaborer et mettre en œuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.

#### **Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la Convention**

- 1 Les Comités d'experts compétents existants, établis en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, du suivi de la mise en œuvre de la Convention.
- 2 Après chacune des réunions des Comités d'experts, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres.

- 3 The Committees of Experts shall propose to the Committee of Ministers the criteria for conferring and the rules governing the Landscape award of the Council of Europe.

#### Article 11 – Landscape award of the Council of Europe

- 1 The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on local and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the landscape policy of a Party to this Convention, a policy or measures to protect, manage and/or plan their landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an example to other territorial authorities in Europe. The distinction may be also conferred on non-governmental organisations having made particularly remarkable contributions to landscape protection, management or planning.
- 2 Applications for the Landscape award of the Council of Europe shall be submitted to the Committees of Experts mentioned in Article 10 by the Parties. Transfrontier local and regional authorities and groupings of local and regional authorities concerned, may apply provided that they jointly manage the landscape in question.
- 3 On proposals from the Committees of Experts mentioned in Article 10 the Committee of Ministers shall define and publish the criteria for conferring the Landscape award of the Council of Europe, adopt the relevant rules and confer the Award.
- 4 The granting of the Landscape award of the Council of Europe is to encourage those receiving the award to ensure the sustainable protection, management and/or planning of the landscape areas concerned.

### Chapter IV – Final clauses

#### Article 12 – Relationship with other instruments

The provisions of this Convention shall not prejudice stricter provisions concerning landscape protection, management and planning contained in other existing or future binding national or international instruments.

#### Article 13 – Signature, ratification and entry into force

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 3 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

- 3 Les Comités d'experts proposent au Comité des Ministres les critères d'attribution et le règlement d'un Prix du paysage du Conseil de l'Europe.

#### Article 11 – Prix du paysage du Conseil de l'Europe

- 1 Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les collectivités locales et régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes. La distinction pourra également être attribuée aux organisations non gouvernementales qui ont fait preuve d'une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.
- 2 Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront transmises aux Comités d'experts visés à l'article 10 par les Parties. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats, à la condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.
- 3 Sur proposition des Comités d'experts visés à l'article 10 le Comité des Ministres définit et publie les critères d'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, adopte son règlement et décerne le prix.
- 4 L'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les sujets qui en sont titulaires à veiller à la protection, à la gestion et/ou à l'aménagement durables des paysages concernés.

### Chapitre IV – Clauses finales

#### Article 12 – Relations avec d'autres instruments

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d'aménagement des paysages contenues dans d'autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur.

#### Article 13 – Signature, ratification, entrée en vigueur.

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- 3 Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

**Article 14 – Accession**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite the European Community and any European State which is not a member of the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in Article 20.d of the Council of Europe Statute, and by the unanimous vote of the States parties entitled to hold seats in the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

**Article 15 -Territorial application**

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which the Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. The Convention shall take effect in respect of such territory on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two paragraphs above may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

**Article 16 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

**Article 17 – Amendments**

- 1 Any Party or the Committees of Experts mentioned in Article 10 may propose amendments to this Convention.
- 2 Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe who shall communicate it to the member States of the Council of Europe, to the others Parties, and to any European non-member State which has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 14.
- 3 The Committees of Experts mentioned in Article 10 shall examine any amendment proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties' representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the States parties entitled to hold seats in the Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance.

**Article 14 – Adhésion**

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter la Communauté européenne et tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

**Article 15 – Application territoriale**

- 1 Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

**Article 16 – Dénonciation**

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

**Article 17 – Amendements**

- 1 Toute Partie ou les Comités d'experts visés à l'article 10 peuvent proposer des amendements à la présente Convention.
- 2 Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties et à chaque Etat européen non membre qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
- 3 Toute proposition d'amendement est examinée par les Comités d'experts visés à l'article 10 qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des Parties au Comité des Ministres pour adoption. Après son adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.

- 4 Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which three Council of Europe member States have informed the Secretary General of their acceptance. In respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which the said Party has informed the Secretary General of its acceptance.

#### Article 18 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State or the European Community having acceded to this Convention, of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 13, 14 and 15;
- d any declaration made under Article 15;
- e any denunciation made under Article 16;
- f any proposal for amendment, any amendment adopted pursuant to Article 17 and the date on which it comes into force;
- g any other act, notification, information or communication relating to this Convention.



- 4 Tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Parties membres du Conseil de l'Europe auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

#### Article 18 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ou la Communauté européenne ayant adhéré à la présente Convention :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13, 14 et 15 ;
- d toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ;
- e toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ;
- f toute proposition d'amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément à l'article 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
- g tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Florence, this 20th day of October 2000, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State or to the European Community invited to accede to this Convention.

For the Government  
of the Republic of Albania:

For the Government  
of the Principality of Andorra:

For the Government  
of the Republic of Austria:

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention.

Pour le Gouvernement  
de la République d'Albanie:

Pour le Gouvernement  
de la Principauté d'Andorre:

Pour le Gouvernement  
de la République d'Autriche:

For the Government  
of the Kingdom of Belgium:

Pour le Gouvernement  
du Royaume de Belgique:

Benoît CARDON de LICHTBUER

*Cette signature engage également la Communauté flamande, la Communauté française  
la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne  
et la Région Bruxelles-Capitale*

For the Government  
of the Republic of Bulgaria:

Pour le Gouvernement  
de la République de Bulgarie:

Dimiter LAZAROV

For the Government  
of the Republic of Croatia:

Pour le Gouvernement  
de la République de Croatie:

Božo KOVAČEVIĆ

For the Government  
of the Republic of Cyprus:

Pour le Gouvernement  
de la République de Chypre:

For the Government  
of the Czech Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République tchèque:

For the Government  
of the Kingdom of Denmark:

Pour le Gouvernement  
du Royaume de Danemark:

Hans Henrik CHRISTENSEN

For the Government  
of the Republic of Estonia:

Pour le Gouvernement  
de la République d'Estonie:

For the Government  
of the Republic of Finland:

Pour le Gouvernement  
de la République de Finlande:

Pekka KANGAS

For the Government  
of the French Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République française:

Jacques BLOT

For the Government  
of the Republic of Georgia:

Pour le Gouvernement  
de la République de Géorgie:

For the Government  
of the Federal Republic of Germany:

Pour le Gouvernement  
de la République fédérale d'Allemagne:

For the Government  
of the Hellenic Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République hellénique:

For the Government  
of the Republic of Hungary:

Pour le Gouvernement  
de la République de Hongrie:

For the Government  
of the Icelandic Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République islandaise:

For the Government  
of Ireland:

Pour le Gouvernement  
d'Irlande:

For the Government  
of the Italian Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République italienne:

Giovanna MELANDRI

For the Government  
of the Republic of Latvia:

Pour le Gouvernement  
de la République de Lettonie:

For the Government  
of the Principality of Liechtenstein:

Pour le Gouvernement  
de la Principauté de Liechtenstein:

For the Government  
of the Republic of Lithuania:

Pour le Gouvernement  
de la République de Lituanie:

Danius LYGIS

For the Government  
of the Grand Duchy of Luxembourg:

Pour le Gouvernement  
du Grand-Duché de Luxembourg:

Paul FABER

For the Government  
of Malta:

Pour le Gouvernement  
de Malte:

Francis ZAMMIT DIMECH

For the Government  
of the Republic of Moldova:

Pour le Gouvernement  
de la République de Moldova:

Alexandru JOLONCOVSCHI

For the Government  
of the Kingdom of the Netherlands:

Pour le Gouvernement  
du Royaume des Pays-Bas:

For the Government  
of the Kingdom of Norway:

Pour le Gouvernement  
du Royaume de Norvège:

Geir GRUNG

For the Government  
of the Republic of Poland:

Pour le Gouvernement  
de la République de Pologne:

For the Government  
of the Republic of Portugal:

Pour le Gouvernement  
de la République portugaise:

Pedro SILVA PEREIRA

For the Government  
of Romania:

Pour le Gouvernement  
de la Roumanie:

Romică TOMESCU

For the Government  
of the Russian Federation:

Pour le Gouvernement  
de la Fédération de Russie:

For the Government  
of the Republic of San Marino:

Pour le Gouvernement  
de la République de Saint-Marin:

Roberto BUCCI

For the Government  
of the Slovak Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République slovaque:



For the Government  
of the Republic of Slovenia:

Pour le Gouvernement  
de la République de Slovénie:

For the Government  
of the Kingdom of Spain:

Pour le Gouvernement  
du Royaume d'Espagne:

Carmen MARTORELL PALLÁS

For the Government  
of the Kingdom of Sweden:

Pour le Gouvernement  
du Royaume de Suède:

For the Government  
of the Swiss Confederation:

Pour le Gouvernement  
de la Confédération suisse:

Enrico BÜRGI

For the Government  
of the Turkish Republic:

Pour le Gouvernement  
de la République turque:

Fevzi AYTEKİN

For the Government  
of Ukraine:

Pour le Gouvernement  
de l'Ukraine:

For the Government  
of the United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland:

Pour le Gouvernement  
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d'Irlande du Nord:

Certified a true copy of the sole original  
document, in English and in French, de-  
posited in the archives of the Council of  
Europe.


Copie certifiée conforme à l'exemplaire  
original unique en langues française et  
anglaise, déposé dans les archives du  
Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le 21 novembre 2000

The Director General of Legal Affairs  
of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques  
du Conseil de l'Europe,

Guy DEVEL



### **Convenzione europea sul Paesaggio**

*(Traduzione non ufficiale)*

#### **Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione

territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,

Hanno convenuto quante segue:

## **Capitolo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

a "*Paesaggio*" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni;

b "*Politica del paesaggio*" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;

c "*Obiettivo di qualità paesaggistica*" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;

d "*Salvaguardia dei paesaggi*" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore

di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;

e "*Gestione dei paesaggi*" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

f "*Pianificazione dei paesaggi*" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

### **Articolo 2 – Campo di applicazione**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.

### **Articolo 3 – Obiettivi**

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

## **Capitolo II – Misure nazionali**

### **Articolo 4 – Ripartizione delle competenze**

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

### **Articolo 5 – Misure generali**

Ogni Parte si impegna a:

a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;

c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

### **Articolo 6 – Misure specifiche**

#### *A Sensibilizzazione*

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

#### *B Formazione ed educazione*

Ogni Parte si impegna a promuovere:

a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;

b programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;

c insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.

#### *C Identificazione e valutazione*

1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

a i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;

ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;

iii seguirne le trasformazioni;

- b valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2 I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

#### *D Obiettivi di qualità paesaggistica*

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

#### *E Applicazione*

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

### **Capitolo III — COOPERAZIONE EUROPEA**

#### **Articolo 7 — Politiche e programmi internazionali**

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

#### **Articolo 8 — Assistenza reciproca e scambio di informazioni**

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di paesaggio;
- b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

#### **Articolo 9 — Paesaggi transfrontalieri**

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

#### **Articolo 10 — Controllo dell'applicazione della Convenzione**

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 11 — Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa**

1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

#### **Capitolo IV — Clausole finali**

##### **Articolo 12 — Relazioni con altri strumenti giuridici**

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.



**Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore**

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
- 3 Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

**Articolo 14 – Adesione**

- 1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
- 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 15 – Applicazione territoriale**

- 1 Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 16 – Denuncia**

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 17 – Emendamenti**

- 1 Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
- 2 Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
- 3 Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
- 4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

#### **Articolo 18 – Notifiche**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
- d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
- e ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
- f ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

€ 0,84



\*14PDL0065300\*